

 <p>Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo</p>	<p>REGIONE TOSCANA</p> 	 <p>COMUNE DI SESTO FIORENTINO</p>
<p>Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo</p>	<p>Regione Toscana</p>	<p>Comune di Sesto Fiorentino</p>

MIBACT - SG
Rep. Decreti
14/02/2018 N° 69

ACCORDO DI VALORIZZAZIONE

ex articolo 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

l'anno 2018, il giorno 14 del mese di febbraio in Roma

TRA

il **MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

(di seguito "Ministero dei beni culturali"),

rappresentato dal Segretario generale Carla Di Francesco

la **REGIONE TOSCANA** (di seguito "Regione Toscana")

rappresentata dalla Vicepresidente Monica Barni

il **COMUNE DI SESTO FIORENTINO** (di seguito "Comune di Sesto Fiorentino")

rappresentato dal sindaco Lorenzo Falchi

congiuntamente definiti nel prosieguo "le parti" ovvero "i soggetti sottoscrittori"

VISTO

- l'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede che
"1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche

Handwritten notes and signatures:
 - Top right: *modest*
 - Middle right: *Carla Di Francesco*
 - Bottom right: *Monica Barni*
 - Far right: *Il Ministro*
 - Bottom right: *Lorenzo Falchi*
 - Bottom right: *Carla Di Francesco*



da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. 2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicare le esigenze. 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale";

- l'articolo 111 del decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42, nel definire le attività di valorizzazione, stabilisce che "1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. 2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata. 3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione. 4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale";
- l'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42, in merito alle attività di valorizzazione in relazione a beni culturali di pertinenza pubblica, prevede sostanzialmente che le stesse si effettuino attraverso:
 - una fase strategica, nella quale "Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica " (comma 4);
 - una fase pianificatoria/programmatoria, nella quale si elaborano i suddetti piani strategici di sviluppo culturale e di valorizzazione di beni culturali di pertinenza pubblica e i relativi programmi, fase, quest'ultima, che può essere attuata anche da soggetti giuridici appositamente costituiti dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali (commi 4 e 5). In tale caso le amministrazioni interessate possono partecipare al patrimonio dei predetti soggetti giuridici anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono, in quanto oggetto della valorizzazione;
- lo stesso articolo 112, comma 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 all'articolo 8 prevede che nel caso in cui sia proceduto a costituire appositamente soggetti giuridici, da parte dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici territoriali, le amministrazioni possono partecipare al patrimonio di tali soggetti giuridici anche con il

#

Q

Qu

conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che sono oggetto della valorizzazione;


- l'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individua per le attività di valorizzazione una forma di gestione diretta ed una indiretta;
- la Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);
- la Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell' articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);
- la Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili";
- il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15/03/2017 che ha approvato il Progetto regionale n. 4 "GRANDI ATTRATTORI CULTURALI, PROMOZIONE DEL SISTEMA DELLE ARTI E DEGLI ISTITUTI CULTURALI";
- il nuovo "Documento di economia e finanza regionale 2018" (DEFR 2018), approvato dal Consiglio regionale della Toscana con Deliberazione n. 97 del 20 dicembre 2017 che individua tra le Linee di azione afferenti al Progetto regionale 4 "Grandi Attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali", la valorizzazione del "Patrimonio culturale materiale ed immateriale", prevedendo la necessità per la Regione Toscana di dare avvio al procedimento di formalizzazione del presente Accordo *"per la definizione del modello di gestione del Museo Richard Ginori e delle conseguenti forme di collaborazione con ulteriori partner"*;

PRESO ATTO

dell'accordo di valorizzazione stipulato tra MiBACT e Regione Toscana ai sensi dell'Art. 112 del d.lgs 42/2004 e ss. mm. ii. per la costituzione del Sistema Museale Regionale e per la valorizzazione e promozione dei beni culturali in Toscana, siglato il 17.05.2016;

PREMESSO CHE

- le linee strategiche delineate nei sopracitati piani strategici di sviluppo culturale e le conseguenti linee di azione devono, in considerazione delle aree territoriali interessate, mirare a promuovere l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *F. Longo*
- Middle: *F. Rini*
- Bottom: *M. Grandi*
- Far right: *Quaranta*

collegati, puntando, altresì, sulla partecipazione, secondo principi di sussidiarietà orizzontale, di soggetti, anche collettivi, istituzionali e non, espressione della società civile, capaci di apportare contributi di esperienza, di collaborazione, di sinergie operative e di risorse economiche, prevedendo, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato pubblico-privato, il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;

- l'elaborazione e lo sviluppo dei piani strategici e dei correlati programmi di azione nonché degli sviluppi progettuali dell'offerta pubblica di fruizione e di valorizzazione, possono essere affidati, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a soggetti giuridici appositamente costituiti, cui possono partecipare, oltre al Ministero dei beni culturali, alla Regione ed agli altri enti territoriali, anche soggetti privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto;


CONSIDERATO CHE

- il Museo Richard Ginori della Manifattura di Doccia conserva una collezione di fondamentale importanza per la storia della porcellana italiana ed europea, ed in generale della storia dell'arte italiana, poiché documenta, al massimo livello di qualità e con grande ricchezza e varietà di opere, vicende artistiche e culturali che coprono oltre tre secoli di storia, a partire dagli sviluppi della scultura barocca fiorentina, passando dal fiorire della manifattura di Doccia nei secoli successivi sino al momento di grande importanza della direzione artistica e della produzione firmata Giò Ponti tra il 1923 ed il 1930;
- alla collezione è intrinsecamente legato un vasto patrimonio documentario e librario che testimonia la complessa storia della Manifattura sia nei suoi aspetti sociali, economici e culturali che in quelli inerenti la storia del lavoro e dell'impresa, nonché la storia delle persone e delle comunità interessate;
- le raccolte museali sono notificate come complesso di eccezionale interesse storico artistico con D.M. del 7 dicembre 1962, integrato con D.D. n.



232 del 23 aprile 2012, emanato dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana e con il quale la collezione è stata riconosciuta come pertinenziale all'edificio;

- il complesso dei beni archivistici e librari, già dichiarati di notevole interesse storico della Soprintendenza Archivistica per la Toscana con provvedimento n. 748 dell'11 ottobre 1999 riferito all' "Archivio Storico della Manifattura di Doccia" e con provvedimento n. 782 del 22 ottobre 2002 riferito all' "Archivio dello Stabilimento di Sesto Fiorentino della Richard Ginori 1735", è stato nel suo insieme riconosciuto come pertinenziale all'edificio con D.D. n. 730 del 21 dicembre 2012 emanato dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, a integrazione del citato D.D. 232/2012;
- secondo i citati vincoli, al complesso dei beni culturali afferiscono infatti, oltre all'edificio e alle collezioni artistiche, anche i beni archivistici e librari (comprensivi di materiali quali carteggi, documentazione tecnica e amministrativa, foto, disegni, spolveri, registri di marchi e di decori, stampe, incisioni, libri, cataloghi e materiali diversi a stampa, ecc.), nonché gli strumenti di produzione della manifattura (lastre in rame incise, forme e modelli, e museo delle terre): tutti documenti di enorme importanza per la storia della produzione della porcellana europea, in gran parte ancora conservati in edifici facenti parte del complesso aziendale, adiacente al museo;
- i beni archivistici e librari già conservati presso il Museo e costituenti il nucleo definito "Archivio Storico della Manifattura di Doccia", sono attualmente depositati, con procedura disposta per motivi conservativi dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana, presso l'Archivio di Stato di Firenze, mentre il nucleo archivistico-librario definito "Archivio della Richard Ginori 1735" si trova nel complesso aziendale: ambedue questi nuclei vanno a comporre un corpus unico, intrinsecamente legato alle collezioni museali, come peraltro sottolineano i vincoli emessi;
- tale patrimonio culturale non appare peraltro scindibile dal territorio e dal contiguo complesso industriale, che dovrebbe assicurare la continuità dell'attività manifatturiera ed industriale, e la conservazione di una parte del patrimonio storico dell'azienda, ancora in situ;
- il Museo, inaugurato nel 1965 e da sempre gestito come museo privato dall'azienda stessa, ha risentito del fallimento della società Richard-Ginori 1735 S.p. A. (attualmente rilevata dalla società Richard-Ginori del gruppo Kering), decretato dal Tribunale di Firenze con sentenza del n. 2 del 3 gennaio 2013, sebbene sia i beni culturali che l'immobile oggetto di vincolo pertinenziale non siano rientrati nel complesso dei beni di cui è stata disposta la vendita forzata;



Handwritten notes and signatures on the right margin:
- Top: *Il Museo*
- Middle: *Il Museo*
- Below middle: *Stampe e carteggi*
- Below that: *Il Museo*
- Further down: *Stampe e carteggi*
- Bottom: *Il Museo*
- At the very bottom: *Il Museo*

- i curatori fallimentari in data 22 marzo 2017 hanno presentato istanza alla competente Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero dei beni culturali per la cessione allo Stato delle collezioni museali in compensazione di debiti erariali (ex legge 512/1982) per un importo di € 1.811.134,94 e che tale istanza è stata valutata positivamente ed è in via di perfezionamento;
- gli stessi curatori fallimentari in data 14 luglio 2017 hanno inoltrato alla competente Direzione generale Musei del Ministero dei beni culturali la proposta di cessione dell'immobile, oggetto di vincolo pertinenziale, per un importo di € 700.000;
- con atto notarile del 27 novembre 2017, rep. n. 62179/rac. n. 40413 del notaio Dott. Antonino Privitera in Roma, la Direzione Generale Musei ha proceduto all'acquisto dell'immobile in precedenza richiamato;
- al perfezionarsi di tali procedure, il Museo Richard Ginori, con le sue collezioni, entrerà a far parte del Demanio dello Stato, ramo storico-artistico e che la sua gestione dovrà essere condivisa tra le parti pubbliche e vedere il coinvolgimento dell'imprenditoria privata e in primo luogo del già richiamato gruppo Kering che ha rilevato il marchio Richard Ginori e ha proseguito la produzione nel complesso industriale adiacente al Museo; imprenditoria che ha già manifestato il suo vivo interesse a sostenere il rilancio del Museo, quale riferimento culturale, di particolare riconoscibilità rispetto all'identità del territorio;

è interesse:

- del Ministero dei Beni e delle attività culturali che il Museo Richard Ginori possa pienamente integrarsi con il sistema dei luoghi della cultura statali presenti nella Toscana e si inserisca, a pieno titolo, con la sua unicità nel Sistema museale nazionale nonché del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) e nelle banche dati e portali connessi;
- della Regione Toscana che il Museo possa pienamente integrarsi con il sistema dei luoghi della cultura presenti nella regione, oltre che con il sistema della ricerca e dell'alta formazione toscano, anche al fine di accompagnare lo sviluppo del museo con la qualificazione del personale tecnico-scientifico, e con l'avvio di un adeguato percorso di studi e ricerche sulle collezioni, sulla manifattura e sulla fabbrica, e sul loro legame con il territorio, anche in un rapporto diretto con i centri di artigianato artistico e di creatività artistica contemporanei, ivi compreso l'Archivio della Ceramica di Sesto Fiorentino, il cui contenuto, frutto dello storico radicamento dell'impresa ceramica a Sesto Fiorentino, in diretta connessione con lo sviluppo artistico ed industriale di

#

De

Qu

Richard-Ginori, potrà essere reso fruibile mediante l'inserimento all'interno delle reti di consultazione del Polo Museale e nel Sistema Archivistico Nazionale (SAN) nonché attraverso adeguata collocazione nel complesso del Museo di Doccia;

- del Comune di Sesto Fiorentino che il Museo possa rappresentare un luogo di elaborazione, ricerca e redistribuzione di conoscenza circa la storia sociale, culturale e politica della comunità sestese, oltre che un elemento fortemente attrattivo e rappresentativo dell'identità del territorio, anche sotto il profilo della promozione culturale e turistica in ambito nazionale e internazionale, in sinergia con le altre istituzioni locali che aderiscono al circuito delle Città della Ceramica.
- il 1 dicembre 2017 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Ministero dei beni culturali-Direzione Generale Musei e Confindustria Associazione Museimpresa per la valorizzazione e l'integrazione dei Musei d'impresa nel Sistema museale nazionale.

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO

- definire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, una strategia condivisa tra il Ministero dei beni culturali, la Regione Toscana e il Comune di Sesto Fiorentino finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dal Museo Richard Ginori, mediante la costituzione di un apposito soggetto giuridico che, a tenore dello stesso articolo 112, persegua espressamente tale finalità, concorrendo al patrimonio dello stesso soggetto anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad essi pertengono, nonché promuova appositi percorsi culturali e turistici integrati, in attuazione di una più ampia politica di sviluppo e di valorizzazione del legame identitario esistente tra la Toscana e le tradizioni secolari di artigianato artistico di eccellenza, rinviando alla stipula di eventuali successivi accordi l'individuazione di ulteriori azioni ed iniziative volte alla costruzione di itinerari tematici omogenei aventi le medesime finalità di cui sopra;
- stabilire una specifica strategia per la costituzione del già citato museo, nell'ambito di un programma di area mirato a connetterlo con le risorse del paesaggio culturale e territoriale proprio del suo contesto e, tematicamente, con ulteriori risorse culturali e patrimoniali, quali itinerari turistici e storico-culturali fondati sulla valorizzazione delle produzioni artistiche toscane;
- stabilire che la strategia di valorizzazione dell'istituendo museo debba tenere conto adeguatamente delle esperienze e delle istanze di cui sono espressione le rappresentanze del territorio di riferimento, definendo le più appropriate modalità di coinvolgimento delle stesse nella gestione e nella valorizzazione di tale ambito,



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Francesco...*
- Middle: *Francesco...*
- Below stamp: *Francesco...*
- Further down: *Francesco...*
- Bottom: *Francesco...*

incrementando nel contempo ogni opportuna relazione e collaborazione con istituzioni ed enti che perseguano finalità analoghe a livello locale, nazionale e internazionale, ponendosi come soggetto di riferimento a livello internazionale per la conoscenza, la promozione e la tutela del patrimonio culturale rappresentato dalle produzioni di porcellane artistiche, anche in sinergia con i Musei della ceramica attivi in Italia e in Europa;

- chiarire e definire le condizioni e i livelli di sostenibilità economico-finanziaria della gestione dell'istituendo museo, individuando le adeguate fonti economiche e le opportune soluzioni organizzative attivabili;
- individuare le caratteristiche giuridico-istituzionali e le modalità di funzionamento dell'organismo istituendo cui competerà l'elaborazione, lo sviluppo e l'attuazione del relativo piano strategico di valorizzazione e concepire il percorso di valorizzazione turistico-culturale del più volte citato museo, nell'ambito di un programma di rilancio complessivo dello sviluppo dei territori interessati, in coerenza con i principi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- stipulare accordi di collaborazione inter-istituzionale tra le amministrazioni pubbliche di volta in volta interessate per realizzare programmi orientati sugli assi prioritari dello sviluppo del territorio, tra cui prioritariamente la definizione di programmi ed iniziative culturali, ivi comprese quelle di studio e ricerca sui temi di rilievo per il museo e le sue collezioni, nonché la promozione di ogni utile iniziativa imprenditoriale, ivi comprese quelle afferenti alla filiera della cultura (anche con riferimento alla cultura in ambiente digitale), della ricettività residenziale e alberghiera e delle attività turistiche ed agro-alimentari.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO LE PARTI
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE ACCORDO**

**Articolo 1
(Oggetto)**

1. Con il presente Accordo di valorizzazione il Ministero dei beni culturali, la Regione Toscana e il Comune di Sesto Fiorentino definiscono le finalità, le linee strategiche, gli obiettivi e le modalità di riorganizzazione e di riapertura al pubblico del museo e archivio dedicato alle produzioni della Manifattura di Doccia e della conseguente produzione con il marchio Richard-Ginori e di elaborazione dei conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di valorizzazione dei beni culturali di pertinenza pubblica.

del territorio, dei riflessi attuali e potenziali sulla società contemporanea, delle implicazioni per i linguaggi dell'arte, anche contemporanea;

- b) promozione, al fine dell'attività di valorizzazione dei beni e delle testimonianze culturali che saranno conservati nell'istituendo museo e nei connessi archivi e biblioteca, del miglioramento della conservazione degli stessi, mediante la programmazione ed il sostegno di tutti i necessari interventi di studio, catalogazione, digitalizzazione, prevenzione, manutenzione e restauro;
- c) promozione, nell'ambito della valorizzazione culturale, paesaggistica e territoriale di cui alla precedente lettera a), dell'integrazione tra i settori produttivi legati ai beni culturali e delle aree annesse oggetto del presente Accordo, nonché tra tutti i soggetti capaci di apportare contributi nell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 1, comma 2.

Articolo 4 (Obiettivi)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, il Ministero dei beni culturali, la Regione Toscana e il Comune di Sesto Fiorentino concordano di perseguire, relativamente al modello di gestione del Museo Richard Ginori, la successiva costituzione di un apposito soggetto giuridico, avviando i percorsi istituzionali di rispettiva pertinenza e rinviando agli enti istitutori per gli specifici provvedimenti normativi e programmatici, da adottarsi secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Tale soggetto giuridico perseguirà gli obiettivi di seguito indicati che, anche in esito a successive valutazioni, potranno essere ulteriormente precisati :

- a) catalogare, conservare, ordinare ed esporre i beni culturali acquisiti al patrimonio dello Stato, relativi alla Manifattura di Doccia e alle conseguenti produzioni con marchio Richard Ginori, nel rispetto della normativa vigente, delle linee guida e degli atti di indirizzo in materia di musei e *standard* museali, archivistici e bibliografici, per finalità di educazione e di studio, recuperandone la memoria, anche nella sua accezione di memoria diffusa sul e del territorio, ed offrendo al pubblico la possibilità di approfondirne le diverse tematiche, sia sotto il profilo storico-artistico e culturale, sia con riferimento al ruolo che esse hanno rivestito per il territorio e la società;
- b) pervenire alla formazione di percorsi culturali di conoscenza delle diverse realtà locali e regionali connesse al fenomeno delle produzioni di porcellane


[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

artistiche, anche nella loro evoluzione storica fino all'età contemporanea, dando luogo alla creazione di collegamenti in rete di analoghi luoghi della cultura esistenti in Italia e all'estero, assicurando la possibilità per i visitatori di consultare le banche dati esistenti presso le diverse strutture;

- c) promuovere la valorizzazione dei beni culturali di cui alla lettera a) e dei relativi luoghi espositivi anche mediante l'attivazione di servizi funzionali al miglioramento degli *standard* di fruizione.
3. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2 commi 1 e 2, e delle linee strategiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) il Ministero dei beni culturali, la Regione Toscana e il Comune di Sesto Fiorentino concordano di perseguire, relativamente ai piani strategici di sviluppo culturale e ai programmi di valorizzazione dei beni culturali di pertinenza pubblica, i seguenti obiettivi:
- a) promuovere e attuare programmi e iniziative di sviluppo culturale e turistico, anche attraverso forme di integrazione con il sistema culturale e turistico regionale, al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell'offerta di servizi connessi all'offerta culturale, anche al fine di renderla idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei residenti e dei visitatori nazionali e internazionali;
 - b) incrementare, nel territorio di riferimento, i servizi offerti al pubblico, con particolare riguardo a quelli di accesso, accoglienza, ricerca, formazione, conoscenza, anche mediante la loro integrazione e messa in rete;
 - c) promuovere, in collaborazione con le istituzioni competenti, lo sviluppo e l'adeguamento delle infrastrutture di collegamento al complesso dei beni culturali e delle aree annesse oggetto del presente Accordo di valorizzazione;
4. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2 e delle linee strategiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) il Ministero dei beni culturali, la Regione Toscana e il Comune di Sesto Fiorentino concordano di perseguire altresì, al fine di promuovere l'integrazione nel processo di valorizzazione concordato dei settori produttivi collegati, appartenenti anche alla filiera del turismo, la partecipazione, secondo principi di sussidiarietà orizzontale, di soggetti, anche collettivi, istituzionali e non, espressione della società civile, capaci di apportare contributi di esperienza, di collaborazione, di sinergie operative e di risorse economiche, prevedendo, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni.



F. Matar
F. Matar

Adriano M.
Adriano M.

Luigi...
Luigi...

Ca

Articolo 5
(Modalità di azione)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e delle linee strategiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) e degli obiettivi di cui all'articolo 4, il Ministero dei beni culturali, la Regione Toscana e il Comune di Sesto Fiorentino concordano di agire secondo le seguenti modalità:

- a) definire la *missione* del "Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia", gli elementi qualificanti del programma scientifico e divulgativo, nonché i requisiti e gli standard minimi in conformità con le indicazioni normative vigenti, mediante il comitato tecnico di cui all'art. 8, c. 1;
- b) individuare soluzioni per razionalizzare, in un'ottica di reciproca integrazione, il rapporto tra le varie parti componenti il patrimonio, verificando a tal fine anche la possibilità di ampliare gli spazi dell'attuale edificio museale;
- c) individuare nel modello della "*Fondazione di partecipazione*" la forma giuridica del soggetto giuridico preposto al conseguimento delle finalità di cui all'art.2

cui affidare l'elaborazione e l'attuazione del piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione del complesso dei beni e delle testimonianze culturali oggetto del presente Accordo di valorizzazione, nel rispetto delle indicazioni ivi contenute ;

attraverso le quali realizzare adeguate forme di partecipazione e di collaborazione, oltre che da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo, anche di ulteriori partner pubblici e privati, attivi sul territorio, in conformità alle finalità istituzionali di valorizzazione di cui al presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 6
(Impegno delle parti)

1. Le parti, in subordine al buon esito degli avvenuti percorsi istituzionali di cui al precedente Art.4, si impegnano :

- a) a determinare, con successivi atti, nell'ambito del percorso di costituzione del soggetto giuridico di cui all'Art. 5 citato, le modalità ed entità del concorso alle spese per la gestione del soggetto giuridico di cui all'art. 5 comma 1 lett. c);
- b) a pervenire, entro il 2018, alla costituzione del soggetto giuridico di cui all'Art. 5, comma 1, lett.c), verificatane la preventiva sostenibilità economica della



- gestione nell'ambito delle modalità di cui al precedente e nel rispetto e nei limiti delle disposizioni vigenti;
- c) ad individuare soluzioni condivise per il superamento di eventuali divergenze che dovessero verificarsi nella interpretazione o nell'attuazione del presente Accordo;
 - d) alla definizione di modalità ottimali di combinazione di risorse interne (provenienti dalla gestione diretta o indiretta di attività, servizi, e spazi del museo) e di risorse esterne (derivanti da progettazione co-finanziata, da erogazioni liberali e da sponsorizzazioni);
 - e) allo svolgimento di attività di fund raising, anche al fine di ampliare ulteriormente la platea dei soggetti, pubblici e privati, partecipi del perseguimento delle finalità di servizio pubblico e di utilità sociale legate alla valorizzazione del patrimonio culturale oggetto del presente Accordo;
 - f) alla promozione, nel processo di sviluppo concordato, di forme di partenariato pubblico-privato, attraverso la partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.
2. Il Ministero dei beni culturali si impegna, ai sensi dell'articolo 115, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a conferire in uso al soggetto giuridico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) l'immobile, già sede del Museo Richard Ginori, acquisito al patrimonio dello Stato - ramo storico-artistico con atto notarile del 27 novembre 2017, quale sede del soggetto giuridico di cui all'Art. 5, comma 1, lett.c) nonché il patrimonio esposto nel museo o conservato nei depositi di manufatti ceramici (sia di porcellana che di maiolica), oltre agli antichi modelli in cera, terracotta e gesso, e gli altri materiali legati alla produzione (pietre cromolitografiche, incisioni su lastre in acciaio e rame, forme in gesso a tasselli, etc.); tutto il complesso del patrimonio archivistico e bibliografico, sia quello già afferente al Museo e attualmente presso l'Archivio di Stato di Firenze, sia quello afferente alla Ginori 1735.

Articolo 7

(Piano strategico di sviluppo culturale)

- 1. Al soggetto giuridico di successiva costituzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), in attuazione delle linee strategiche e degli obiettivi definiti nel presente Accordo, compete l'elaborazione e l'attuazione del piano strategico di sviluppo culturale del complesso dei beni culturali e delle aree annesse oggetto del presente Accordo.

Handwritten signature: Giuseppe De Med

Handwritten signature: Franco

Handwritten signature: [unclear]
Stamp: Ministero dei Beni Culturali

Handwritten signature: [unclear]

Handwritten signature: [unclear]

2. Il piano strategico di sviluppo dovrà contenere una puntuale individuazione dei programmi e delle iniziative da realizzare unitamente alla descrizione dei tempi necessari alla loro attuazione, delle risorse stanziare, delle modalità di realizzazione e dei soggetti attuatori delle stesse.
3. Il piano di cui al comma 2 dovrà illustrare altresì le condizioni di sostenibilità finanziaria del piano stesso al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione, individuati dal presente accordo, anche attraverso l'uso ottimale delle risorse pubbliche e private e la ricerca di modelli efficienti e sostenibili di offerta dei servizi e di svolgimento delle attività, nel quadro di un modello di gestione coerente con i vincoli stabiliti nel presente Accordo.

Articolo 8
(Comitato tecnico)

1. Ai fini di quanto stabilito all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), le Parti istituiscono un Comitato Tecnico composto dai seguenti rappresentanti delle Istituzioni sottoscrittrici dell'Accordo o da loro delegati:
 - Per il Ministero:
 - o Il Direttore del Servizio II - Gestione e valorizzazione dei musei e dei luoghi della cultura della Direzione Generale Musei;
 - o Il Direttore del Polo Museale della Toscana;
 - o Il Soprintendente Archivistico e Bibliografico della Toscana.
 - Per la Regione Toscana:
 - o Il Direttore Cultura e Ricerca;
 - o Il Dirigente del Settore "Patrimonio Culturale, Siti Unesco, Arte Contemporanea, Memoria"
 - Per il Comune di Sesto Fiorentino:
 - o Il Sindaco;
 - o Una figura di chiara fama del mondo della cultura e della ricerca individuata dal Sindaco di Sesto Fiorentino;
2. Il Comitato opera senza oneri aggiuntivi per i Soggetti Sottoscrittori, ad eccezione del rimborso delle eventuali spese di missione a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.



3. Alle sedute del Comitato tecnico possono essere invitati esperti esterni, in relazione a specifiche tematiche ed esigenze di approfondimenti.


Articolo 9
(Durata e revisione dell'Accordo)

1. Il presente Accordo di valorizzazione ha durata fino alla costituzione del soggetto giuridico di cui all'art. 5, comma 1 lett. c), a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Il presente Accordo può essere modificato con atti integrativi da parte dei soggetti sottoscrittori a seguito di sopravvenienze di fatto e di diritto, nonché a seguito di verifiche in merito al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 e sulla base dei risultati conseguiti.

Roma, 14 febbraio 2018


p. il Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo

il Segretario generale Carla Di Francesco





p. la Regione Toscana

la Vicepresidente Monica Barni



p. il Comune di Sesto Fiorentino

il Sindaco Lorenzo FALCHI



ALLEGATO "B" AL N. 4.696/2.866 DI REPERTORIO

"FONDAZIONE MUSEO ARCHIVIO RICHARD GINORI DELLA

MANIFATTURA DI DOCCIA"

STATUTO

ARTICOLO 1

Natura, denominazione e sede

1- È costituita la "Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia" (di seguito denominata anche "Fondazione"), ai sensi dell'art. 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. (da ora in poi "Codice") e in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettere a) e b) dell'Accordo di valorizzazione (da ora in poi "Accordo") sottoscritto in data 14 gennaio 2018 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la Regione Toscana e il Comune di Sesto Fiorentino.

2- La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e dalle leggi speciali.

3- La Fondazione è dotata di autonomia statutaria e gestionale.

4- Opera, con particolare riferimento all'acquisizione di beni e servizi e alla selezione di personale, secondo procedure e norme proprie di un organismo di diritto pubblico.

5- La Fondazione ha sede legale in Comune di Sesto Fiorentino, viale Pratese n. 31 e può stabilire, per funzioni operative, altre sedi, delegazioni o uffici, in Italia e all'estero.

ARTICOLO 2

Finalità

1- La Fondazione viene costituita per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 2 dell'Accordo, con il compito di acquisire, conservare, catalogare, studiare, comunicare ed esporre le testimonianze materiali e immateriali, artistiche e documentarie, legate alle produzioni di porcellane artistiche realizzate, nelle diverse epoche e con marchi diversi dalla Manifattura Richard Ginori a Sesto Fiorentino, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica. Alla Fondazione compete, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo, l'elaborazione e l'attuazione del piano strategico di sviluppo culturale del complesso dei beni culturali e delle aree annesse oggetto dell'Accordo medesimo, ai sensi dell'articolo 112, comma 4 del Codice.

2- La Fondazione, nella predisposizione ed attuazione del piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione, di cui al comma precedente, opera secondo le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico di cui all'art. 8 dell'Accordo mediante le Linee di indirizzo per la elaborazione ed attuazione del Piano strategico di sviluppo culturale, trasmesse agli enti sottoscrittori.

3- La Fondazione in particolare provvede a:

a) assicurare la conservazione preventiva e programmata del museo, della sua collezione e del patrimonio archivistico e librario su cui è chiamata ad operare, in coerenza con quanto previsto all'art. 29 del Codice, mediante ogni necessario intervento di studio, catalogazione, digitalizzazione, prevenzione, manutenzione e restauro;

b) garantire effettive esperienze di conoscenza e di pubblico godimento del museo, della sua collezione e del connesso patrimonio archivistico e librario, mediante lo studio delle testimonianze storico-artistiche materiali, del patrimonio di saperi e pratiche riconducibili alla storia del museo, della manifattura di Doccia, delle

aziende storiche e delle comunità del territorio, dei riflessi attuali e potenziali sulla società contemporanea, delle implicazioni per i linguaggi dell'arte, anche contemporanea;

c) pianificare ed attuare un organico programma di valorizzazione culturale dei beni e delle testimonianze culturali che saranno conservati nell'istituendo museo e nei connessi archivi e biblioteca sia in campo nazionale sia in ambito internazionale; promuovere l'integrazione tra i settori produttivi legati ai beni culturali e delle aree annesse oggetto del presente Statuto, nonché tra tutti i soggetti capaci di apportare contributi nell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

4 Nell'ambito delle finalità e delle linee strategiche di cui ai commi precedenti, la Fondazione è tenuta al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4 dell'Accordo e, in particolare:

a) catalogare, conservare, ordinare ed esporre i beni culturali acquisiti al patrimonio dello Stato, relativi alla Manifattura di Doccia e alle conseguenti produzioni con marchio Richard Ginori, nel rispetto della normativa vigente, delle linee guida e degli atti di indirizzo in materia di musei e standard museali, archivistici e bibliografici, per finalità di educazione e di studio, recuperandone la memoria, anche nella sua accezione di memoria diffusa sul e del territorio, ed offrendo al pubblico la possibilità di approfondirne le diverse tematiche, sia sotto il profilo storico-artistico e culturale, sia con riferimento al ruolo che esse hanno rivestito per il territorio e la società;

b) pervenire alla formazione di percorsi culturali di conoscenza delle diverse realtà locali e regionali connesse al fenomeno delle produzioni di porcellane artistiche, anche nella loro evoluzione storica fino all'età contemporanea, dando luogo alla

creazione di collegamenti in rete di analoghi luoghi della cultura esistenti in Italia e all'estero, assicurando la possibilità per i visitatori di consultare le banche dati esistenti presso le diverse strutture;

c) promuovere la valorizzazione dei beni culturali di cui alla precedente lettera a) e dei relativi luoghi espositivi anche mediante l'attivazione di servizi funzionali al miglioramento degli standard di funzionamento e fruizione in coerenza con il sistema nazionale dei musei.

ARTICOLO 3

Attività istituzionali

1- La Fondazione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 provvede a svolgere le seguenti attività:

a) predisposizione e attuazione del piano strategico di sviluppo culturale;

b) progettazione e attuazione delle attività di valorizzazione culturale, sociale e turistica, e dei servizi al pubblico, secondo le forme previste agli artt. 115 e 117 del Codice, creando le condizioni ottimali per l'attività di ricerca scientifica, e di redistribuzione della conoscenza, relativamente alle opere conservate nel museo;

c) reperimento delle risorse funzionali all'attuazione del piano strategico, assicurando modalità ottimali di combinazione di risorse interne (provenienti dalla gestione diretta o dalla concessione di attività, servizi e spazi) e di risorse esterne (derivanti anche da progettazione finanziata, erogazioni liberali e sponsorizzazioni);

d) organizzazione di attività didattico-formative anche in raccordo con le imprese;

e) svolgimento di attività di fundraising anche al fine di ulteriormente allargare la platea dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel perseguimento delle finalità di servizio pubblico e di utilità sociale legate alla valorizzazione del Sito;

f) predisposizione degli strumenti di direzione, organizzazione e logistica funzionali

all'esecuzione degli interventi stessi;

g) definizione delle linee di gestione e di manutenzione del complesso dei beni conferiti di cui all'articolo 20 a titolo di concessione in uso gratuito per la durata della fondazione;

h) integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei beni culturali inizialmente conferiti con quelle riguardanti gli ulteriori beni eventualmente conferiti successivamente dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità secondo principi di buona gestione;

i) ideazione e realizzazione di iniziative di ricerca, studio, documentazione, informazione ed educazione, formazione sulla conoscenza della collezione anche in ambito internazionale;

j) monitoraggio, misurazione e valutazione dell'attività svolta;

k) ogni altra attività il cui esercizio risulti congruo ed opportuno rispetto alle finalità di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

1- Nel rispetto delle finalità definite dal presente Statuto e delle disposizioni di legge, la Fondazione svolge altresì le seguenti attività strumentali, accessorie e connesse:

a) progettare e gestire i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'art.117 del Codice;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria o comodataria o a qualsiasi titolo posseduti o in detenzione;

c) stipulare con enti pubblici o soggetti privati, secondo la normativa vigente,

accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità tra cui, senza esclusione delle ipotesi contrattuali non espressamente previste, l'acquisto di beni e servizi, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

d) partecipare, anche in veste di promotore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, senza fini di lucro, che perseguono finalità coerenti con le proprie attività istituzionali e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

e) organizzare e gestire eventi e manifestazioni;

f) organizzare e gestire convegni scientifici e corsi di formazione;

g) istituire premi o borse di studio;

h) promuovere la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie funzionali alla propria attività istituzionale, anche attraverso la collaborazione con università e organismi di ricerca;

i) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;

j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva, utile o opportuna al perseguimento delle finalità istituzionali.

2- La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività si ispira ai principi di programmazione e sostenibilità degli interventi, di pubblicità degli atti e delle procedure, e adotta forme di controllo di gestione.

ARTICOLO 5

Membri della Fondazione

1- I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;

- Sostenitori;

- Aderenti.

ARTICOLO 6

Fondatori

1- Sono Fondatori il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la Regione Toscana, il Comune di Sesto Fiorentino.

ARTICOLO 7

Sostenitori

1- Possono divenire Sostenitori persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, che contribuiscono al Fondo di dotazione e/o di gestione in maniera continuativa, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea ovvero con un'attività di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

2- L'ammissione dei Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto.

3- I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare lo statuto ed il Regolamento, ove emanato.

ARTICOLO 8

Aderenti

1- Possono divenire Aderenti persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, che contribuiscono una tantum al fondo di gestione, mediante contributi in denaro,

annuali o pluriennali, con le modalità stabilite dall'Assemblea ovvero con

un'attività, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

2- L'ammissione degli Aderenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai

sensi dell'articolo 14 del presente Statuto.

3- Gli Aderenti devono espressamente impegnarsi a rispettare lo Statuto ed il

Regolamento, ove emanato.

ARTICOLO 9

Regolamento sul funzionamento interno della Fondazione e sull'uso degli spazi

1- L'Assemblea propone al Consiglio di Amministrazione di cui all'Art. 13 il regolamento concernente alla disciplina delle forme, delle modalità e della misura minima di contribuzione necessaria per l'assunzione della qualifica di Sostenitore o Aderente, nonché delle cause di esclusione.

2- Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì tutti gli aspetti inerenti al funzionamento interno della Fondazione, ivi comprese modalità e condizioni per l'utilizzo, da parte dei Fondatori, dei Sostenitori e degli Aderenti, degli spazi del museo e annessi, per l'esclusivo raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.

ARTICOLO 10

Esclusione e recesso

1- L'esclusione dei Sostenitori e degli Aderenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze di cui all'art. 13 del presente Statuto nei casi e con le modalità stabilite nel regolamento di funzionamento di cui all'art. 9.

2- Il Regolamento di cui al comma precedente, salva la possibilità di stabilire ulteriori ipotesi di esclusione, deve necessariamente prevedere l'esclusione dei Sostenitori e degli Aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti

dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi della
Fondazione.

3- Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i

seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- liquidazione giudiziale e/o altre procedure concorsuali, apertura delle procedure
prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di liquidazione giudiziale.

4- I Sostenitori di cui all'articolo 7 e gli Aderenti di cui all'art. 8 del presente
Statuto possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il
dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.

5- Con l'esclusione ovvero il recesso decadono automaticamente coloro i quali
ricoprono cariche come espressione del soggetto non più appartenente alla
Fondazione.

6- I Fondatori non possono in alcun caso recedere ovvero essere esclusi dalla
Fondazione.

ARTICOLO 11

Gli organi e la struttura della Fondazione

1- Sono Organi della Fondazione:

- Presidente;

- Assemblea;

- Consiglio di Amministrazione;

- Comitato Scientifico

- Collegio dei revisori.

2. La Fondazione si dota di un Direttore ai sensi dell'articolo 18 del presente Statuto.

3- L'assunzione delle cariche previste nel presente titolo avviene nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs.8 aprile 2013 n. 39 e delle ulteriori ipotesi di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12

Presidente

1- Il presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo articolo 13 è anche Presidente della Fondazione.

2- Il Presidente è legale rappresentante della Fondazione e svolge i seguenti compiti:

a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;

b) rappresenta la Fondazione, con potere di firma e facoltà di conferire procure e deleghe per il compimento di specifici atti o tipologie di atti;

c) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

d) adotta nei casi d'urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva alla data nella quale tali provvedimenti sono stati adottati.

3- Il Presidente è designato dal Ministro, sentiti i fondatori.

4- In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano.

ARTICOLO 13

Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1- Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri (oltre al Presidente), secondo un criterio di proporzionalità dell'apporto iniziale al fondo di dotazione.

2- I membri sono individuati tra soggetti che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

3- Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- Presidente, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentiti Fondatori;

- 2 (due) componenti designati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

- 1 (un) componente designato dalla Regione Toscana;

- 1 (un) componente designato dal Comune di Sesto Fiorentino;

4- I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

5- Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni e possono essere rinnovati una sola volta, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato.

6- Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procede alla designazione di un nuovo Consigliere, nel rispetto dei criteri di nomina di cui al secondo comma del presente articolo, che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri. In caso di vacanza della maggioranza dei

Consiglieri, tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione si considereranno dimissionari e resteranno in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio.

7- Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

8- Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti.

9- Il Consiglio è validamente costituito, con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

10- Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, le modifiche statutarie, l'approvazione del Regolamento di cui all'articolo 9, l'ammissione e l'esclusione dei Sostenitori e degli Aderenti, l'entità dei rimborsi e della remunerazione di cui all'articolo 19 il Consiglio delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti.

11- L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e l'ora deve essere inviato ai Consiglieri, ai componenti dell'Organo di revisione e al Direttore almeno 10 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore, tramite telegramma, telefax o altri mezzi elettronici ritenuti idonei.

12- Su specifici argomenti possono essere sentiti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, i Sostenitori e/o gli Aderenti per una valutazione congiunta.

ARTICOLO 14

Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

1- Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito del programma e delle linee generali di indirizzo approvati dall'Assemblea.

2- In particolare il Consiglio di Amministrazione è chiamato a provvedere ai seguenti compiti:

a) delibera l'acquisto di beni e servizi necessari per lo svolgimento delle attività;

b) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti;

c) dispone l'impiego dei fondi patrimoniali;

d) assume le decisioni in ordine alla stipula dei contratti e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché in ordine alla organizzazione del lavoro, incluso il reclutamento del personale;

e) delibera criteri e disposizioni relativamente al funzionamento interno;

f) delibera in merito alle erogazioni da effettuare;

g) delibera in merito a finanziamenti e mutui, locazioni e ad ogni operazione bancaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;

h) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione;

i) nomina il Direttore definendone i limiti delle competenze;

j) predispone, su proposta del Direttore, il bilancio consuntivo e preventivo;

k) delibera l'adesione dei Sostenitori e degli Aderenti;

l) delibera l'esclusione dei Sostenitori e degli Aderenti;

m) approva il Regolamento di cui all'articolo 9 del presente Statuto;

n) propone all'Assemblea le modifiche statutarie;

o) approva il/i piano/i e programmi di valorizzazione, comprensivi degli ambiti operativi di intervento e delle linee generali di indirizzo delle attività della

	Fondazione, sentita l'Assemblea;	
	p) approva annualmente la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione;	
	q) delibera la misura dei compensi annui e dei rimborsi di cui all'articolo 19 del presente Statuto;	
	r) propone all'Assemblea lo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e la devoluzione del patrimonio.	
	3- Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi al Presidente, ai componenti del Consiglio stesso senza oneri per la Fondazione.	
	ARTICOLO 15	
	Assemblea	
	1- L'Assemblea è composta dal Presidente del Consiglio di amministrazione che la presiede e da due membri designati dal Mibact, da due membri designati dal Presidente della Giunta regionale, da un membro designato dal Comune, da due membri designati dai Sostenitori e da un membro designato dagli Aderenti e dura in carica quattro anni.	
	2- L'Assemblea è competente in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della fondazione e in merito alla verifica dei risultati. In particolare l'Assemblea provvede a:	
	a) proporre al Consiglio di amministrazione il Regolamento sul funzionamento interno della Fondazione e sull'uso degli spazi di cui all'art. 9 ed eventuali altri regolamenti, e le successive loro modifiche;	
	b) deliberare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;	
	c) deliberare sullo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio proposti dal Consiglio di Amministrazione, ferme le competenze dell'autorità governativa a norma di legge;	

	d) esprimere un parere non vincolante sui piani, sui programmi di valorizzazione e sulle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione;	
	e) approvare annualmente la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione;	
	f) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;	
	g) nomina il Comitato scientifico di cui all'Art. 16.	
	3- L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.	
	4- L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno la metà dei componenti. Il Presidente provvede ad inviare l'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e l'ora almeno 10 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, a mezzo raccomandata inviato ai Consiglieri, ai componenti dell'Organo di revisione e al Direttore.	
	5- L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.	
	6- Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio e le modifiche statutarie, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.	
	ARTICOLO 16	
	Comitato scientifico	
	1- Il comitato scientifico è formato da cinque membri (oltre al direttore che lo presiede). I membri sono individuati tra soggetti che, per comprovati meriti scientifici e professionali, anche a livello internazionale, possano efficacemente	

essere di supporto al direttore e contribuire al perseguimento dei fini istituzionali

della Fondazione.

2- Il comitato scientifico è composto da:

- due componenti designati dal MiBACT,

- due componenti designati dalla Regione,

- un componente designato dal Comune.

3- Il comitato scientifico è operativo già con la nomina di tre membri, è nominato

dall'Assemblea su designazione dei Soci fondatori e decide a maggioranza dei

presenti.

4- Al Comitato scientifico spettano le seguenti funzioni:

a) esprimere un parere non vincolante sul piano e sui programmi di valorizzazione

e sulle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione,

b) vagliare il piano dei prestiti.

5- Il Comitato Scientifico dura in carica cinque quattro anni e i suoi componenti

possono essere confermati una sola volta.

ARTICOLO 17

Collegio dei revisori

1- Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti effettivi e due componenti

supplenti individuati tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

2- La composizione del Collegio dei revisori di revisione è così articolata:

- 1 (un) componente effettivo e 1 (un) componente supplente nominati dal

Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,

- 1 (un) componente effettivo e 1 (un) componente supplente nominati dalla

Regione Toscana,

- 1 (un) componente effettivo nominato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3- Tutti i componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre quattro anni possono essere confermati una sola volta. In caso di dimissioni o decadenza, i revisori cessati vengono sostituiti dai supplenti, con precedenza del più anziano di età. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito. Il potere di revoca dei componenti del Collegio spetta agli organi che li hanno nominati.

4- Il Collegio dei revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

5- I componenti del Collegio dei revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 18

Direttore

1- Il Direttore della Fondazione è individuato attraverso selezione pubblica mediante procedura comparativa con apposita commissione che formula una terna di candidati idonei ed è poi nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2- Il Direttore cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e coordina le attività della Fondazione sotto l'aspetto scientifico, gestionale ed organizzativo.

3- In particolare al Direttore possono essere attribuiti i seguenti compiti:

- a) predisporre il piano strategico di sviluppo culturale e annesso quadro economico;
- b) predisporre il/i piano/i e programmi di valorizzazione, comprensivi degli ambiti operativi di intervento e delle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione,
- c) predisporre il piano delle collaborazioni internazionali e dei prestiti;

	d) partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in occasione delle quali può esprimere pareri e proposte che dovranno essere verbalizzate;	
	e) predisporre i budget previsionali, gli schemi di bilancio e di conto consuntivo;	
	f) collaborare con il Presidente nell'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;	
	g) porre in essere tutte le attività che gli vengano delegate dal Presidente;	
	h) garantire la messa in opera delle attività previste dai piani e dai programmi delle attività, delle quali coordina l'implementazione anche per quanto attiene le risorse umane dedicate.	
	4- Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione.	
	5- Il Direttore dura in carica quattro anni.	
	ARTICOLO 19	
	Remunerazione	
	1- Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio di Amministrazione, di componente dell'Assemblea, del Comitato scientifico non sono remunerate.	
	2- Ai titolari delle cariche di cui al comma precedente spetta il rimborso delle spese sostenute nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei revisori.	
	3- Ai componenti del Collegio dei revisori spetta una remunerazione annua, che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura non superiore a quella determinata dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 18 maggio 2018 n. 248 all'allegato 1 per gli istituti del MiBACT, dotati di autonomia amministrativa, di	

quarta categoria.

4- Al Direttore spetta una remunerazione annua nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta con la maggioranza di cui all'articolo 13, comma 9, sentito il Collegio dei revisori.

ARTICOLO 20

Fondo di dotazione e Fondo di gestione

1- Il patrimonio della Fondazione è costituito da un Fondo di dotazione indisponibile e da un Fondo di gestione disponibile per la gestione d'esercizio.

2- Il fondo di dotazione è costituito dai conferimenti effettuati dai Fondatori.

3- Rientrano nel Fondo di dotazione indisponibile:

a) i diritti d'uso sui beni mobili e immobili concessi dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e/o da altri soggetti proprietari;

b) i conferimenti in denaro, beni, diritti effettuati in sede di atto costitutivo dai Fondatori ovvero dai Sostenitori all'atto dell'adesione destinati all'incremento del Fondo medesimo;

c) ulteriori beni mobili e/o immobili che nell'atto costitutivo o successivamente siano conferiti in uso temporaneo alla Fondazione;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati ad incremento del Fondo stesso.

4- Il Fondo di dotazione è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo.

5- Rientrano nel Fondo di gestione, inteso come il patrimonio utilizzabile nella complessa attività di gestione:

a) le rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione,

b) le donazioni lasciti o erogazioni di qualunque genere che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione,

c) eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dagli enti locali o da altri enti pubblici,

d) i contributi per il funzionamento e l'attività della Fondazione effettuati dai Fondatori, dai Sostenitori, dagli Aderenti ovvero da parte di soggetti terzi, che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione,

e) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse,

f) i conferimenti in denaro, beni, diritti effettuati in sede di atto costitutivo dai Fondatori ovvero all'atto dell'adesione dai Sostenitori e destinati alla gestione della Fondazione,

g) i proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione,

h) appositi fondi di gestione di entità non inferiore a quella di volta in volta deliberata dal Consiglio di Amministrazione, costituiti da persone fisiche o giuridiche e vincolati all'attuazione di uno specifico progetto e/o attività coerenti con il fine istituzionale della Fondazione,

i) risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque fonte.

6- Il Fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per il raggiungimento dei suoi scopi.

7- Le modalità con le quali i Fondatori Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Regione Toscana e Comune di Sesto Fiorentino si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e di attività della Fondazione sono definite, sulla base degli esiti del piano strategico di sviluppo culturale e dell'annesso quadro economico-finanziario, per il primo biennio con

separato memorandum d'intesa tra i Fondatori stessi. Analoga procedura sarà

adottata per i periodi successivi in relazione ai risultati conseguiti dalla Fondazione.

8- È consentito costituire specifici fondi dedicati intesi come fondi di gestione

appositamente creati per la gestione di singoli affari.

ARTICOLO 21

Esercizio finanziario

1- L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2- Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

3- Durante la vita della Fondazione è fatto divieto alla Fondazione di distribuire utili od avanzi di gestione nonché fondi e riserve, anche in modo indiretto, ai Fondatori, ai Sostenitori, agli Aderenti e agli amministratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 22

Vigilanza

1- Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita la vigilanza

sulla Fondazione a norma dell'art.13 del D.M. 27 novembre 2001 n. 491 e dell'art. 2, comma 3, D.M. 27 marzo 2015 e nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

2- Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può disporre lo scioglimento degli organi della fondazione a norma dell'art. 14 del D.M. 27 novembre 2001, n. 491.

ARTICOLO 23

Durata ed estinzione della Fondazione

1- La Fondazione è costituita per la durata di 30 (trenta) anni; termine di durata necessario per assicurare la persistenza del rapporto dominicale tra l'Amministrazione proprietaria del bene e i beni conferiti in uso al soggetto istituito.

2- La Fondazione si estingue se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile e dalle leggi speciali.

3- In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni concessi in uso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ovvero dai Fondatori ovvero dai Sostenitori ritornano nella disponibilità di questi ultimi, mentre i beni e gli apporti patrimoniali acquisiti in proprietà dalla Fondazione vengono devoluti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne individua il liquidatore, ad altro ente che persegua finalità analoghe a quelle della fondazione estinta.

ARTICOLO 24

Disposizioni finali

1- Il Consiglio di Amministrazione adotta il Regolamento di cui all'articolo 9 del presente Statuto e per ogni ulteriore aspetto relativo al funzionamento interno della Fondazione entro 120 giorni dalla costituzione della Fondazione stessa.

2- Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni

del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

F.to: Lorenzo Falchi;

F.to: Enrico Rossi;

F.to: Dario Franceschini;

F.to: Salvatore Nastasi;

F.to: Gian Bruno Ravenni;

F.to: Fiorella Bondoni;

F.to: Simonetta De Roberto;

F.to: Niccolò Turchini Notaio.

